

PREMESSA STORICA

L'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù si è stabilito in Trento ad opera della Fondatrice, Santa Teresa Verzeri, nel 1844 con il fine dell'educazione cristiana della gioventù.

A questo scopo fin dall'inizio ha istituito scuole per l'istruzione elementare e per la formazione delle maestre.

Agli albori del 1900 aprì anche una sezione di scuola materna cattolica nelle sale a pianterreno dello stabile che guarda su Piazza Santa Teresa Verzeri 4.

A salvaguardia del patrimonio storico e culturale della realtà in cui questa scuola materna è nata, l'Associazione Scuola Equiparata dell'Infanzia S. Cuore riconosce ed assume l'intenzionalità educativa dell'Istituto che l'ha fondata e che la ospita.

A seguito della Legge Provinciale n. 13 del 1977, e successive modificazioni, questa scuola materna, conservando e valorizzando la sua autonomia istituzionale, pedagogica ed organizzativa, si è aperta ad una più vivace partecipazione dei genitori attraverso l'equiparazione.

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita in Trento (TN), P.zza S. Teresa Verzeri n. 4 l'associazione di seguito denominata "Associazione Scuola dell'Infanzia Equiparata S. Cuore Organizzazione di Volontariato" in sigla "Associazione Scuola dell'Infanzia Equiparata S. Cuore ODV" con sede nel Comune di Trento, Piazza S. Teresa Verzeri n. 4 Provincia di TN.
2. L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria; la variazione dell'indirizzo della sede legale viene deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede agli adempimenti conseguenti presso gli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – SCOPO

1. L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale di cui al Decreto legislativo 117 del 2017, e, precisamente: educazione e istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3. Lo svolgimento di tale attività di interesse generale sarà attuata anche mediante:
 - la gestione della scuola dell'infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli secondo i principi della concezione cristiana della vita;
 - la diffusione e la promozione di una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della società civile;
 - la promozione di una "scuola autonoma" come realtà sociale, sostenuta dal volontariato, nella

quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della partecipazione, della collaborazione e dell'integrazione. Essa pertanto si fa carico della gestione della scuola dell'infanzia, dei compiti ad essa connessi, in collaborazione con l'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù con il quale sviluppa un progetto di didattica "verticale";

- attività di altri servizi per l'infanzia, come, ad esempio, animazione estiva, grest e servizi analoghi;
- attività culturali per i bambini ed i genitori di interesse sociale con finalità educative;
- svolgere ogni altra attività comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 – RAPPORTI

Per l'attività di scuola dell'infanzia equiparata l'associazione osserverà tutte le disposizioni normative vigenti della Provincia Autonoma di Trento, che ha competenza primaria in materia.

ART. 4 - VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, salvo i casi previsti dalla legge.

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al a quanto previsto dalla legge per le organizzazioni di volontariato.

ART. 5 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO, MEZZI

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- da beni mobili di cui l'associazione possiede diritti reali;

- da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti, anche per tramite di lasciti e donazioni;
 - dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 6;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
 - contributi e finanziamenti pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 - SOCI ORDINARI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
4. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo di legge.

ART. 6 bis – SOCI BENEFATTORI E FONDATORI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di socio benefattore persone del mondo scientifico, professionale, culturale, della informazione e politico che si sono particolarmente distinte nel sostegno alle attività della associazione.
2. Possono altresì essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di socio benefattore, enti privati e pubblici senza scopo di lucro, che si siano resi particolarmente benemeriti a favore dell'associazione.
3. I soci benefattori vengono ammessi mediante delibera del Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'assemblea ordinaria dei soci.
4. In ogni caso, in deroga a quanto previsto per i soci ordinari e benefattori, è altresì ammesso a far parte dell'associazione in qualità di socio fondatore l'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede a Brescia.
5. I soci benefattori e fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo l'obbligo del pagamento della quota associativa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ogni socio ha i diritti e i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto e deve contribuire al buon andamento dell'Associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, accetta la carica.
2. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo - ad esclusione dei soci benefattori e fondatori - oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
4. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
5. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, esercitando in

Assemblea il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualifica di socio cessa:

a) per decesso o estinzione;

b) per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con l'accettazione del Consiglio Direttivo, che viene comunicata entro trenta (30) giorni al recedente; in caso di mancata accettazione il recesso avviene con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purchè sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

c) per esclusione:

- a causa di inadempimento per mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;

- per decisione del Consiglio Direttivo in caso di:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'associazione danni materiali o morali o di immagine;
- aver riportato condanne o provvedimenti che comportano l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

2. Chi ha perso la qualifica di associato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo se eletto.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in

possesto dei requisiti di cui all'art.2397, co. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio
2. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve essere effettuata con almeno 8 (otto) giorni di anticipo tramite esposizione all'albo della scuola e tramite comunicazione scritta o elettronica ai recapiti indicati da ogni singolo socio; la convocazione e l'avviso devono contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza od altro mezzo analogo, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato, indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'associazione.
8. I membri del Consiglio direttivo non possono votare in assemblea i provvedimenti che riguardano gli amministratori.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

2. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto come obbligatorio dalle normative vigenti in materia;
- eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci;
- eleggere l'organo di controllo, se previsto dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, tenuto conto delle eventuali deleghe, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

4. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ART. 13 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli

associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci che non sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

2. Ciascun socio ha un voto. E' ammessa la partecipazione per delega ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 14 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o se si è in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il socio fondatore partecipa al Consiglio Direttivo.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio direttivo spetta:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente
- accettare i soci e fissare l'ammontare delle quote sociali ed il termine del loro versamento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- redigere il bilancio e l'eventuale bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e quindi, tra l'altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:
 - attuare i deliberati dell'Assemblea;
 - accettare lasciti, legati, donazioni;
 - curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all'acquisto, alla conservazione ed al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;

- vigilare sul rispetto educativo nell'istituzione scolastica dei principi di cui all'art. 2 del presente statuto;
 - decidere sulle questioni riguardanti il personale operante nella scuola;
 - assumere il personale dipendente della scuola, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
 - proporre eventuali regolamenti;
 - esaminare le proposte provenienti dal Comitato di gestione della scuola dell'infanzia, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua ricostituzione;
 - decidere l'esclusione dei soci inadempienti per la mancata osservanza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione.
- curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

4. Per ultimo, provvederà alla convocazione l'Organo di Controllo e, in mancanza o inerzia di quest'ultimo, provvederà il socio fondatore, il quale, a fronte dell'eventuale irregolare funzionamento dell'assemblea o incapacità di costituirsi, nominerà un commissario con il compito della gestione ordinaria e della convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale.

2. Spetta al Presidente:

- presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio direttivo;
- dirigere l'attività sociale;
- riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e all'Assemblea dei soci;
- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

4. Il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, può conferire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione ad altri

Consiglieri.

ART. 19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità a norma del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente ovvero, se prescritto dalla legge, da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, se costituito in forma collegiale.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

ART. 21 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari, partecipando anche alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

ART.22 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde soltanto l'associazione col proprio patrimonio.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo - qualora nominati - rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. L'associazione può stipulare polizze assicurative per le responsabilità degli amministratori.

ART. 23 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il verificarsi di eccezionali fattori esterni, che devono essere esplicitati all'assemblea: in questi casi eccezionali in ogni caso il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione nella sede.

24. LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - c) il libro degli associati;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

25. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. Per quanto attiene gli arredi e le attrezzature acquistati con il finanziamento provinciale saranno ceduti a titolo gratuito, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni - sedi di scuole dell'infanzia - o ad altre scuole equiparate dell'infanzia.

26. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica

sino alla loro naturale scadenza.

27. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché la normativa provinciale vigente, in quanto compatibili.

A seguito della delibera di approvazione delle modifiche statutarie, così come sopra riportate, l'assemblea ha anche assunto la seguente delibera: il Presidente viene delegato ad apportare al presente statuto le correzioni e/o variazioni che in sede di procedimento di approvazione da parte delle competenti autorità venissero richieste ai fini di potere ottenere la approvazione stessa e la registrazione come ODV.

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 19.03.2021



B. Melli